



COMUNE DI FREGONA

(PROVINCIA DI TREVISO)

Via Mezzavilla Centro, 1 – 31010 Fregona (TV) – C.F. 84002070260 – P.I. 01147780264
Tel. 0438916810 int. 3 – fax 0438916850 – pec info.comune.fregona.tv@pecveneto.it

Prot. n.

Fregona, 01/07/2022

ORDINANZA N. 22

OGGETTO: Sospensione delle attività di combustione dei materiali vegetali fino a data da destinarsi su tutto il territorio comunale per dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

Richiamata la Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi emanata dalla Regione Veneto-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, agli atti con Prot. n. 5647 del 28/06/2022;

Viste le note della Prefettura di Treviso, agli atti con Prot. n. 5659 del 28/06/2022, con la quale rimarcavano quanto evidenziato dalla Regione Veneto nonché di adottare le idonee misure di carattere divulgativo e preventivo e di intensificare la vigilanza;

Considerato che il meteo per i prossimi giorni non prevede la possibilità di piogge;

Ritenuto opportuno, come misura preventiva, vietare tutte le attività di combustione dei materiali vegetali fino a cessata emergenza;

Visto il Dlgs 152/2006 “norme in materia ambientale” in particolare l’art. 182 comma 6 bis;

Visto il Dlgs 155/2010 “attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

Vista la propria competenza per attribuzione ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico Enti Locali Dlgs 267/2000;

ORDINA

Il divieto, con effetto immediato fino a cessata emergenza dichiarata dalla Regione Veneto, delle attività di combustione dei materiali vegetali su tutto il territorio comunale.

A V V E R T E

che ai trasgressori verranno erogate le seguenti sanzioni.

1. Le violazioni alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 500,00.
2. La reiterazione di infrazioni alla presente Ordinanza costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista.
3. L’accensione pericolosa senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, ai sensi dell’art. 703 del Codice Penale è punita con ammenda fino a Euro 103.



COMUNE DI FREGONA

(PROVINCIA DI TREVISO)

Via Mezzavilla Centro, 1 – 31010 Fregona (TV) – C.F. 84002070260 – P.I. 01147780264
Tel. 0438916810 int. 3 – fax 0438916850 – pec info.comune.fregona.tv@pecveneto.it

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino ad un mese.

4. La mancata osservanza delle prescrizioni date con l'autorizzazione ex art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli art. 9 e 17 del T.U.L.P.S. stesso, è punita con arresto fino a tre mesi o ammenda fino a €. 206,00.

DISPONE

- La validità dell'Ordinanza dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- La Polizia Locale, tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, di far rispettare la presente Ordinanza;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della stessa mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune;

INFORMA

che contro il presente atto si può ricorrere al T.A.R. Veneto entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa, può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg della stessa data (L. 02.07.2010 n. 104).

Il Sindaco
Dott. Chies Patrizio